

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE FULVIO SARZANA DI S. IPPOLITO

Seduta del 13/07/2020

FATTO

Il ricorrente ha stipulato due contratti di finanziamento con l'intermediario: rispettivamente in data 4/12/2014, con estinzione il 28 febbraio 2020 in corrispondenza della rata n. 49 di 120 e in data 29/04/2015, con estinzione al 31/17/2019, in corrispondenza della rata n. 50 di 120.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 25/02/2020, parte ricorrente si è rivolta all'Abf chiedendo il rimborso dell'importo complessivo di € € 4.986,11 in relazione ai 2 contratti di finanziamento.

Parte ricorrente chiede altresì la restituzione della penale di estinzione anticipata, pari a 238,34 e 214,22 euro, in quanto illegittimamente addebitata al ricorrente e il rimborso delle spese legali sostenute per la presentazione del ricorso quantificate in 200 euro.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni ed afferma che:

1. Le commissioni di intermediazione

Le commissioni di intermediazione sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito. Pertanto, come da giurisprudenza consolidata dei Collegi ABF, trattandosi di spese che remunerano una attività propedeutica all'erogazione dei finanziamenti da parte di un soggetto terzo, non sono soggette a restituzione pro quota.

Pertanto, a comprova del pagamento effettuato in favore del mediatore, si allegano la fattura n. 12 del 05/06/2015 emessa da XXXXXX e la fattura n. 1 del 15/01/2015 emessa

da XXXXXXX unitamente al dettaglio degli importi dei singoli oneri che le compongono. A tali fatture hanno fatto seguito i bonifici disposti dall'intermediario rispettivamente in data 22-01-2015 ed in data 10-06-2015.

2. Le commissioni di attivazione

Con riguardo alla natura delle commissioni in parola, si rileva che le stesse non sono soggette a rimborso pro quota in quanto percepite dalla Banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende.

In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto rimborsato dalla Banca al cliente in sede di estinzione

anticipata rispettivamente pari ad € 390,62 ed € 411,90, a titolo di mera liberalità, come da giurisprudenza consolidata dei Collegi ABF, la richiesta di rimborso pro-quota delle commissioni di attivazione andrà di conseguenza rigettata.

3. Le commissioni di gestione

In ordine alle commissioni di gestione percepite dalla banca, si rileva che in sede di conteggio estintivo ne è

stata detratta la quota non maturata nella misura di € 46,90 ed € 205,09. Con riguardo alla metodologia di calcolo utilizzata in linea generale dall'intermediario per il conteggio degli interessi corrispettivi, degli oneri e delle spese connesse al finanziamento in sede di conteggio estintivo, si fa presente che la stessa risponde ai criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, che, si precisa, impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico, dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39).

4. La richiesta di rimborso dei diritti di estinzione

Avendo il cliente estinto il rapporto di finanziamento allo scadere, rispettivamente, delle rate n. 49 e n. 50, come specificato nel conteggio di anticipata estinzione ed essendo la durata residua dei rapporti superiore ad un anno, risulta corretto il compenso convenuto nel limite dell'1% del capitale residuo in sede di conteggio estintivo.

Pertanto, l'attore non ha prodotto idonea documentazione a sostegno della pretesa restitutoria di tali diritti.

5. Le spese di istruttoria

Nel contratto di finanziamento la voce "spese di istruttoria" fa riferimento ad una mera e formale attività di

pre-analisi, nell'ambito della quale la banca accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa (a titolo esemplificativo la qualifica di lavoratore dipendente/pensionato, l'anzianità minima per dipendenti, l'età massima per i pensionati, l'estinguibilità di eventuali preesistenti finanziamenti, il calcolo della quota massima cedibile). Tale attività, pertanto, genera spese con natura "non ricorrente" a carico del cliente, relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento e quindi effettuate precedentemente alla concessione del fido e all'inizio dell'ammortamento effettivo del prestito.

6. La richiesta di rimborso delle spese legali

A proposito della richiesta di rimborso delle spese legali, è opportuno richiamare i numerosi precedenti in materia, con i quali l'Arbitro ha negato il diritto alla refusione delle spese di assistenza tecnica - peraltro non

necessaria nel procedimento di fronte all'ABF – in occasione di liti inerenti l'estinzione anticipata di finanziamenti mediante cessioni del quinto o delegazioni di pagamento; secondo tali pronunce, facenti parte dell'ormai consolidato orientamento dell'Arbitro sul tema, deve essere negato il diritto al rimborso delle spese della specie tenuto conto che la

materia trattata non appare particolarmente complessa e considerato l'innegabile carattere ormai seriale delle controversie sul tema (cfr. su tutte Coll. di coord. n. 6174/16; ex multis Collegio di Milano decisione n. 3613/15, n. 3481/2015 e n. 550/16; Collegio di Roma, decisione n. 9115/16; Collegio di Napoli decisione n. 3024/16 e n. 4688/16)". In base a quanto sopra, la richiesta di riconoscimento delle spese di assistenza tecnica per tale attività appare certamente infondata.

Il resistente conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili.

4. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, l'inammissibilità di cui si è detto *sub* 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

5. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up-front*.

6. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito

dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

7. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

8. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione «giudiziale» secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

9. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

10. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

11. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

12. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.

13. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

14. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.



Il risultato è indicato nella sottoelencata tabella:

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,76%

Pag. 6/8



Nel caso di specie risulta che:

- Occorre peraltro rammentare che il Collegio (Dec. n. 8414/20) ha disposto la restituzione integrale della commissione di estinzione anticipata in quanto superiore all'1% del debito residuo, considerato al netto delle commissioni retrocesse dall'intermediario, anche se lo scostamento registrato è minimo.

Nel caso di specie, diversamente dal primo contratto, non risulta agli atti il piano di ammortamento, sottoscritto dal cliente.

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
<i>rate residue</i>	70

TAN	▶	4,95%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,50%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	critério contrattuale	rimborsi ▼	
○	commissione attivazione (up front)	€ 1.470,00	€ 857,50 ○	€ 536,54 ● ○			€ 536,54
○	commissione gestione (recurring)	€ 120,00	€ 70,00 ○	€ 43,80 ○ ○	€ 46,90	€ 46,90	€ 0,00
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 262,50 ○	€ 164,25 ● ○			€ 164,25
○	costi intermediazione (up front)	€ 2.940,00	€ 1.715,00 ○	€ 1.073,09 ● ○			€ 1.073,09
○	ulteriori sconti ...		€ 0,00 ○	€ 0,00 ○ ○		€ 390,62	-€ 390,62
				tot rimborsi ancora dovuti			€ 1.773,88

Nel caso di specie risulta che:

- il contratto aveva al momento dell'estinzione una vita residua superiore all'anno (50 mensilità);
 - il debito residuo risultava superiore a 10.000 euro: più precisamente nel conto estintivo si riporta un "*residuo capitale*" pari a 21421,48 euro (al netto delle restituzioni derivanti dall'estinzione anticipata – v. *infra*);
 - rispetto a tale base di calcolo la penale applicata è pari all'1% (214,22 euro).
- Occorre peraltro rammentare che il Collegio (v. *supra*) ha disposto la restituzione integrale della commissione di estinzione anticipata in quanto superiore all'1% del debito residuo, considerato al netto delle commissioni retrocesse dall'intermediario, anche se lo scostamento registrato è minimo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo complessivo di euro 3.344,29 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA